



*Consiglio Regionale della Campania*

**Prot.n. 08 del 04 giugno 2020**

*Napoli, 04 giugno 2020*

**Alla Segreteria Generale  
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
-SEDE-**

**OGGETTO: Trasmissione PdL “Disposizioni urgenti in materia di qualità dell’aria”**

Il sottoscritto **Gennaro OLIVIERO**, Consigliere afferente al Gruppo Consiliare “**Partito Democratico**”, con la presente, trasmette alla S.V. il PdL riportato in oggetto.

**Con i migliori Saluti**

**-Gennaro OLIVIERO (PD) -**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gennaro Oliviero', is written over the typed name.

Proposta di Legge

*“Disposizioni urgenti in materia di qualità dell’aria”*

A cura di  
Gennaro OLIVIERO

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by a series of loops and a final flourish.

## **Relazione Descrittiva**

Il crescente interesse dell'uomo verso la qualità dell'ambiente e della vita ha portato ad un aumentato interesse verso la qualità dell'aria ed all'approfondimento da parte delle comunità delle modalità attraverso cui difendersi da questo "nemico invisibile". La normativa europea in materia è molto abbondante: le due direttive cardine della normativa in materia di qualità dell'aria sono Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.

Queste sono state poi recepite dallo Stato italiano attraverso ovviamente la Legge 152/2006 (Testo unico ambientale), seguita poi da diversi decreti; l'ultimo in ordine di tempo è Decreto Ministeriale del 26 Gennaio 2017 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente"

Al fine di migliorare la qualità dell'aria e ridurre l'inquinamento prodotto dalle polveri sottili che in alcune aree del territorio regionale fanno registrare superamenti dei limiti fissati dalla direttiva 1999/30/CE, che ha provocato anche l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea e nelle more dell'aggiornamento del Piano della qualità dell'aria, si rende necessaria una Legge regionale che chiarisca quali sono i provvedimenti che possono essere assunti al fine di limitare i danni causati da questo tipo di inquinamento.



E' necessario quindi che, in caso di superamenti, siano adottate tutte le misure possibili affinché il livello di polveri sottili si abbassi e, in concomitanza, è indispensabile assumere provvedimenti per mantenere i livelli di PM<sub>10</sub> sotto controllo.

E' fondamentale entrare nell'ordine di idee che non sono solo gli scarichi delle auto l'unica fonte d'inquinamento dell'aria ma i camini, le stufe a pellet e in generale gli impianti di combustibile domestico, hanno una capacità inquinante maggiore. Basti pensare che un caminetto aperto immette nell'aria circa 860g di PM<sub>10</sub> per Giga Joule (GJ) di combustibile bruciato; una stufa a pellet 480gr, un caminetto chiuso circa 380gr, un impianto a metano e GPL "solo" 0,2gr.

Da qualche anno anche gli impianti di combustione degli esercizi commerciali (ristoranti, pizzerie, bracerie) sono finiti sotto la lente d'ingrandimento a causa della produzione di fumi che, oltre ad inquinare l'aria circostante, provocano in alcuni casi cattivi odori.

La produzione delle polveri sottili potrebbe essere tenuta perciò sotto controllo in ambedue i casi attraverso l'installazione degli abbattitori di fumi; che consentirebbero di ridurre le emissioni in atmosfera, grazie all'azione di filtraggio delle polveri sottili nei fumi.

La presente Legge non fa altro che sottolineare l'importante monitoraggio effettuato dall'Arpa Campania è utilissimo al fine di tenere sotto controllo la situazione dell'inquinamento e può essere utilizzato come strumento da parte degli Enti Locali per mettere in atto iniziative atte a combatterlo.



## **Relazione Finanziaria**

La presente Proposta di Legge non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line that curves into a loop at the bottom and ends with a small circle on the right side.

**Articolo 1**  
*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, detta norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica.
2. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a loop at the bottom and a horizontal stroke extending to the right.

## Articolo 2

*(Competenze dei Comuni in caso di superamenti dei limiti del Pm<sub>10</sub>)*

1. Qualora l'A.r.p.a. Campania, ente deputato al controllo ed al monitoraggio della qualità dell'aria, comunichi con apposito bollettino di qualità dell'aria e meteo ambientale, di valori misurati di PM10 superiori al limite giornaliero in oltre la metà delle stazioni di misura per ciascuna zona e di concomitanti avverse condizioni meteo ambientali che non favoriscono il rimescolamento delle polveri nell'aria, ovvero di avvenuto superamento del limite giornaliero di PM10, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, i Sindaci dei Comuni delle aree interessate, adottano anche con ordinanza, ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, entro e non oltre il giorno feriale successivo alla comunicazione dell'ARPA Campania, le seguenti ulteriori prescrizioni e iniziative:
  - a) divieto, per qualsiasi tipologia di combustione all'aperto, anche per le deroghe consentite dall'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
  - b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
  - c) potenziamento dei controlli riguardo il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami.
  
2. I provvedimenti dei Comuni di cui al comma 2 prevedono adeguate misure sanzionatorie per il caso di accertata inosservanza dei divieti, che saranno elevate dalla polizia municipale del Comune interessato e che vengono individuate tramite apposito regolamento comunale.



### **Articolo 3**

*(Produzione energetica da biomassa in ambito civile)*

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di biomasse in ambito civile e nel rispetto della normativa vigente in materia, la Giunta regionale determina:
  - a) le modalità e le condizioni per l'uso degli impianti ad alto livello emissivo e/o a scarsa efficienza energetica;
  - b) le tipologie d'impianto e di biomasse utilizzabili in relazione a specifiche variabili, relative in particolare ai sistemi di combustione, al rendimento, ai livelli emissivi, alle quote altimetriche del territorio;
  - c) i criteri per la realizzazione a regola d'arte delle installazioni di apparecchi e impianti fumari;
  - d) le modalità ed i tempi della manutenzione e dei controlli.
2. In tutto il territorio regionale è consentito installare impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico di classe emissiva 3 stelle o superiore. Dal 1 gennaio 2021 è consentita l'installazione di nuovi impianti di classe 4 stelle o superiore.
3. E' obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale.
4. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente Legge, la Giunta emana apposito regolamento al fine di precisare le prescrizioni relative al comma uno del presente articolo.



#### **Articolo 4**

*(Produzione energetica di biomassa per uso commerciale)*

1. In ottemperanza alle direttive comunitarie in materia, i titolari di attività economiche che utilizzano impianti a biomassa devono installare adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni di polveri sottili, entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di mancato adeguamento è vietato da parte dei titolari l'utilizzo degli impianti.



**Articolo 5**  
*(Norma finanziaria)*

1. La presente Legge non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio della Regione.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical stroke with a loop at the top and a small flourish at the bottom.